

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV
n. 169-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PELLEGRINO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

GIULIO ANDREOTTI

**per il reato di cui agli articoli 110 (concorso di persone), 575 (omicidio) e 577 n. 3 (premeditazione) del
codice penale**

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 9 giugno 1993

Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - L'8 giugno 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Andreotti per il reato di cui agli articoli 110 (concorso di persone), 575 (omicidio) e 577 n. 3 (premeditazione) del codice penale.

In data 9 giugno 1993 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula e deferita alla Giunta il 10 giugno 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 30 giugno 1993.

La Procura della Repubblica di Roma chiede di essere autorizzata a procedere nei confronti del senatore a vita Giulio Andreotti, quale concorrente nell'omicidio volontario premeditato di Carmine Pecorelli, avvenuto in Roma il 20 marzo 1979.

L'imputazione, contestata in concorso con Gaetano Badalamenti, Giuseppe Calò, Stefano Bontate, Ignazio Salvo, Antonino Salvo (gli ultimi tre deceduti) nonché con ignoti, nasce da dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta alla Procura della Repubblica di Palermo in data 6 aprile 1993, in cui Buscetta afferma di aver appreso e da Bontate e da Badalamenti che l'uccisione del giornalista Pecorelli era stata opera di affiliati a «Cosa nostra» su commissione dei cugini Salvo, perchè a questi richiesto dall'onorevole Andreotti, il quale dell'omicidio premeditato costituirebbe quindi il cosiddetto «mandante ultimo».

Delle indagini esperite prima della formulazione della richiesta (e le cui risultanze motivano la domanda medesima) la Procura di Roma dà ampia e diffusa informazione, in maniera forse sin troppo dettagliata ed analitica, perchè sovrabbondante rispetto agli spazi valutativi, indubbiamente ristretti, che al Senato competono in sede di autorizzazione a procedere.

L'indagine muove innanzitutto da una attenta analisi delle dichiarazioni rese da Buscetta il 6 aprile 1993, che vengono poste a confronto sia con dichiarazioni anteriori dello stesso collaborante sia con dichiarazioni successive rese dal Buscetta alla Procura di Roma, che lo ha sentito negli Stati Uniti in data 2 giugno 1993.

In particolare, rilevanti appaiono, ai fini del tema specifico al nostro esame, le affermazioni del Buscetta relative ad un interessamento suo e di Cosa nostra al sequestro Moro e al tentativo di liberazione dello statista, all'omicidio Pecorelli e al suo possibile movente. Emergerebbe, secondo la Procura romana, - salvo ciò che in seguito più analiticamente si rileverà - dalle varie dichiarazioni del Buscetta, nella loro successione temporale, un processo di maturazione della condotta processuale, volto ad ampliare ed approfondire un nucleo originario di informazioni già presenti sin dalle dichiarazioni originarie.

Un primo filone di indagini ha riguardato l'interessamento del Buscetta nella raccolta di informazioni sul sequestro dell'onorevole Moro: in particolare, si fa riferimento a contatti tra Buscetta e tal Ugo Bossi, delinquente comune della banda Turatello e vicino anche a Francesco «Frank» Coppola. Tali contatti avrebbero dovuto determinare il trasferimento di Buscetta dal carcere di Cuneo a quello di Torino per consentirgli di entrare lì in contatto con brigatisti detenuti ed ottenere informazioni utili all'individuazione del luogo in cui Moro era sequestrato, ai fini di una sua liberazione.

In particolare, le indagini esperite dalla Procura di Roma avrebbero confermato che il trasferimento dal carcere di Cuneo a quello di Torino non avvenne per l'opposizione del generale Dalla Chiesa, che la Procura di Roma ritiene ragionevolmente motivata anche da preoccupazioni attinenti alla sicurezza delle carceri, pur se percepito, da diversi soggetti interessati alla vicen-

da (quali Formisano, Bossi, Turatello), come espressione di una volontà del generale di non operare per la salvezza dello statista democristiano.

Ad ulteriore verifica di attendibilità estrinseca sono state sottoposte le dichiarazioni del Buscetta per ciò che concerne l'incontro avuto in Roma dal senatore Andreotti con il Badalamenti ed altri; episodio che assumerebbe rilievo nella vicenda sia perchè proverebbe quel rapporto tra il senatore Andreotti ed i cugini Salvo ed altri esponenti mafiosi che il senatore ha sempre decisamente e sdegnosamente negato; sia perchè al racconto di tale episodio da parte del Badalamenti si riconnette il ricordo di Buscetta delle confidenze ricevute dal Badalamenti sull'omicidio del giornalista Pecorelli.

La Procura informa che indagini complesse ad ampio spettro sono state disposte, ma sui cui risultati afferma che non è possibile allo stato ancora riferire, come ad esempio per quanto concerne contatti avuti da Cosa nostra e le Brigate rosse per convincere queste ultime sin dal 1979 a rivendicare l'omicidio Dalla Chiesa ove lo stesso fosse stato eseguito dalla mafia. Filone di indagine che indubbiamente potrebbe portare in emersione il cosiddetto movente politico dell'omicidio Dalla Chiesa, atteso che nel 1979 non sembra che Cosa nostra potesse nutrire autonomi motivi per uccidere il generale, da tempo non più operativo in Sicilia (giova ricordare che secondo Buscetta gli omicidi Pecorelli e Dalla Chiesa «sono cose che si intrecciano tra loro»).

Dopo tale iniziale verifica dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del Buscetta, la Procura informa di indagini ulteriori relative al movente dell'omicidio, che partono ovviamente dal movente indicato dallo stesso Buscetta nelle sue dichiarazioni, vale a dire la preoccupazione che il Pecorelli potesse far trapelare aspetti segreti dell'*affaire* Moro, che anche il generale Dalla Chiesa conosceva; movente che avrebbe indotto i cugini Salvo a commissionare a Cosa nostra, su richiesta del senatore Andreotti, l'omicidio

del giornalista (secondo le confidenze del Badalamenti e del Bontate).

Nella richiesta di autorizzazione a procedere si sottolinea come collegamenti fra l'omicidio Pecorelli e la tragica vicenda dell'onorevole Moro fossero già emersi in indagini anteriori relative prevalentemente - ma non esclusivamente - all'omicidio Pecorelli, e cioè nel processo penale contro Massimo Carminati ed altri, conclusosi con una sentenza istruttoria di proscioglimento emessa dal GIP Monastero in data 15 novembre 1991.

Si sottolinea quindi, anche con riferimento a numerosi articoli apparsi su «OP» dall'epoca del sequestro Moro, che già nelle originarie indagini sull'omicidio Pecorelli era stato possibile individuare nelle informazioni del giornalista sul sequestro dell'onorevole Moro un possibile movente; in tale prospettiva si è sottolineato, nel corso delle indagini attuali, come anche in un articolo pubblicato su «OP» nel gennaio del 1979 Pecorelli apparve essere a conoscenza di modalità dell'omicidio, all'epoca non note, quale l'esecuzione materiale dello stesso da parte di Prospero Gallinari, che il medesimo giornalista probabilmente identifica con l'espressione: «Maurizio il macellaio».

In tale direzione investigativa, le autonome indagini ora operate dalla Procura romana hanno riguardato in particolare possibili contatti tra il Pecorelli e il generale Dalla Chiesa. Il riscontro ha avuto esito positivo, fondato principalmente sulle dichiarazioni rese da Franca Mangiavacca, legata al Pecorelli, la quale individua nell'onorevole Carenini il possibile tramite tra il giornalista ed il generale. Tali dichiarazioni non sono state nè confortate nè contrastate dal Carenini, che ha dichiarato di non ricordare, ma di non poter escludere la circostanza; e trovano riscontro in annotazioni rinvenute nell'agenda del giornalista Pecorelli.

Ulteriori indagini hanno posto in luce in maniera abbastanza netta che il generale Dalla Chiesa conosceva probabilmente, sin dall'ottobre 1978, il contenuto del memoriale Moro nella più ampia versione, ora

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nota, a seguito del secondo rinvenimento del 1990 nell'ex-covo di via Monte Nevoso. Ciò viene - sia pur indirettamente - confermato dalla deposizione resa dal generale Bozzo, strettissimo collaboratore con il grado di colonnello del generale Dalla Chiesa dal 1° settembre 1978. Inoltre, la deposizione della suocera del generale, Maria Antonietta Setti Carraro, dimostrerebbe non soltanto il possesso da parte del generale Dalla Chiesa di documenti all'epoca ignoti del sequestro Moro, ma la richiesta al generale di tali documenti da parte del senatore Andreotti, nonché la circostanza che tale richiesta sarebbe stata dal generale solo parzialmente accolta.

Viene anche avanzata, sia pure a livello indiziario, l'ipotesi che la ricezione dei documenti, provenienti dal generale Dalla Chiesa al senatore Andreotti, fosse nota anche a Licio Gelli, sulla base di documentazione sequestrata a Marcello Coppetti, giornalista in contatto con il noto esponente massonico. Ma, soprattutto, è una deposizione resa dall'onorevole Franco Evangelisti alla Procura precedente che proverebbe non solo la frequenza di contatti tra il generale Dalla Chiesa ed il senatore Andreotti - di cui l'onorevole Evangelisti costituiva il tramite -, ma anche la concreta possibilità di una consegna da parte del generale al senatore Andreotti di materiale riservato proveniente dal sequestro Moro.

Si tratta, ovviamente, di riscontri ancora a livello indiziario e che tuttavia, nella loro convergenza, appaiono sufficienti alla Procura romana per ritenere, anche in ordine all'indicazione del movente dell'omicidio Pecorelli, le dichiarazioni di Buscetta non *prima facie* inattendibili, ma suscettibili quindi di ulteriori sviluppi investigativi.

Peraltro, il rilievo, che nell'indagine viene così ad assumere la ricordata più ampia versione del memoriale dell'onorevole Moro, ha indotto la Procura precedente ad un approfondimento indagativo in direzione diversa, con riferimento a brani di tale memoriale che comunque riguardavano il senatore Andreotti e che possono assumere rilievo, collegandosi ad altri elementi già

emersi nell'indagine relativa all'omicidio Pecorelli.

Particolare è il riferimento ad un finanziamento, che il Pecorelli avrebbe ricevuto dall'onorevole Evangelisti, e che sarebbe stato in qualche modo richiesto dal giornalista nel corso di un incontro conviviale avvenuto con i magistrati Vitalone e Testi e con Donato Lo Prete, alto ufficiale della Guardia di Finanza. Il finanziamento di lire 30 milioni sarebbe avvenuto, con ogni probabilità, alla vigilia dell'uccisione del giornalista. Sarebbe stato operato dall'onorevole Evangelisti con denaro ricevuto dall'imprenditore Caltagirone, che gli avrebbe confidato di aver già in precedenza finanziato, con somme minori, la rivista OP.

Il fine del finanziamento, confermato da ulteriori indagini svolte dalla Procura romana, sarebbe stato quello di impedire la pubblicazione di un numero della rivista che avrebbe recato in copertina la fotografia del senatore Giulio Andreotti e il titolo: «Gli assegni del Presidente». La copertina è allegata al fascicolo processuale, ma dell'articolo che la copertina annunciava non si sono rinvenuti né il dattiloscritto, né le bozze. Ciò malgrado, secondo i magistrati precedenti, potrebbe comunque ritenersi accertato che il Pecorelli disponesse di informazioni relative ad assegni negoziati da parte del senatore Andreotti e che intendeva pubblicarle; la fonte delle informazioni del giornalista, secondo quanto affermato dalla Mangiavacca, era probabilmente costituita dall'impresario di spettacoli Ezio Radaelli.

Il collegamento logico con precedenti notizie apparse su OP consente di collegare tali assegni ad altri negoziati sia da Evangelisti, sia da Arturo Arcaini, emessi dalla SIR e da società a questa collegate e «causalizzate» dai notevoli finanziamenti che l'ITALCASSE, di cui era direttore il generale Giuseppe Arcaini, padre di Arturo, aveva erogato in favore e della SIR e delle imprese Caltagirone.

In tale prospettiva diverrebbe altresì possibile valorizzare elementi provenienti da altre indagini giudiziarie e che consenti-

rebbero di collegare alla vicenda ITALCASSE operazioni finanziarie, in cui assumerebbero rilievo sia operatori sospetti come Ley Ravello, sia imprenditori malavitosi strettamente collegati a Cosa nostra, e in particolare a Calò, come Domenico Balducci, usuraio romano facente parte della banda della Magliana e vittima di omicidio.

Comunque, per i profili più direttamente connessi all'indagine oggetto di esame, è risultato già in termini di sufficiente - anche se non assoluta - certezza che il senatore Andreotti avrebbe avuto la diretta disponibilità di parte degli assegni circolari emessi dalla SIR, e li avrebbe negoziati in favore di diverse persone, tra cui il già nominato impresario Ezio Radaelli. Quest'ultimo, sentito dai magistrati romani, ha confermato di aver personalmente ricevuto dal senatore Andreotti parte degli assegni innanzi menzionati per un importo complessivo indubbiamente rilevante. Tale somma Radaelli afferma di aver ricevuto per aver organizzato, in occasione di elezioni amministrative, spettacoli musicali di cui la DC romana aveva assunto la occulta sponsorizzazione.

Il Radaelli ha riferito ai magistrati inquirenti che il Pecorelli, qualche tempo prima di essere ucciso, lo aveva informato di essere a conoscenza della vicenda di tali assegni e che si vedeva costretto a pubblicare la notizia nell'ambito di una campagna di stampa che OP conduceva contro il senatore Andreotti e in merito anche alla vicenda ITALCASSE.

Il Radaelli ha altresì riferito che, dopo più di un anno dalla morte del Pecorelli, era stato avvertito dal senatore Andreotti che Rovelli, socio di riferimento della SIR, intendeva parlargli; di aver incontrato quest'ultimo e di averne avuto il suggerimento, ove interrogato dall'autorità giudiziaria in merito a tali assegni, di affermare che gli stessi gli erano stati consegnati non dal senatore Andreotti, ma direttamente dall'amministratore della SIR, dottor Wagner, all'epoca già deceduto.

Il Radaelli ha riferito inoltre ai magistrati inquirenti di aver ricevuto recentemente pressioni, nel corso delle indagini, da tal

Zaccaria, componente della segreteria del senatore Andreotti, che, sia pur indirettamente, lo avrebbe «pressato» a confermare l'originaria versione resa all'autorità giudiziaria in ordine alla provenienza degli assegni.

Il Zaccaria, sentito dai magistrati, dopo un iniziale diniego, ha ammesso l'episodio.

Non direttamente riconducibili, allo stato delle acquisizioni indagative, al possibile movente dell'omicidio appaiono però, agli stessi magistrati inquirenti, altri attacchi che il giornalista ucciso aveva mosso al senatore Andreotti, quali quelli relativi al noto fascicolo Mi.Fo.BIALI e al golpe Borghese.

Il 14 maggio 1993 il senatore Andreotti ha chiesto alla Procura di essere interrogato ai sensi dell'articolo 343 cpp. In tale sede egli, non soltanto ha negato l'addebito ribadendo di non aver mai conosciuto i cugini Salvo, ma ha anche reso su altri aspetti della vicenda, in particolare quelli relativi agli assegni di provenienza SIR, versioni del tutto contrastanti con quelle rese ai magistrati inquirenti, tra gli altri, dal Radaelli e dall'onorevole Evangelisti; contrasto che rende opportuno procedere a confronti (così come richiesto dalla stessa magistratura procedente) per i quali l'autorizzazione a procedere è indubbiamente necessaria, mentre il tentativo tramite Zaccaria di influenzare la deposizione del Radaelli renderebbe, secondo l'A.G. procedente, ancora più urgente la concessione dell'autorizzazione.

Tuttavia, al termine della loro lunga esposizione, i magistrati inquirenti apertamente riconoscono che gli elementi fin qui raccolti, se sono tali da escludere la possibilità di procedere ad un'archiviazione, non sono tuttavia tali da consentire allo stato un esercizio dell'azione penale nei confronti del senatore Andreotti. Ed infatti, se è vero che gli elementi di cui alle dichiarazioni del Buscetta in ordine ai mandanti e ai moventi dell'omicidio Pecorelli e alla sua connessione con l'omicidio Dalla Chiesa appaiono oggi descritti in maniera meno vaga di quanto si potesse supporre all'inizio dell'attività indagativa, è

pur vero che molti e decisivi aspetti della vicenda necessiterebbero di ben altro approfondimento istruttorio per consentire l'esercizio dell'azione penale nei confronti del senatore Andreotti e per un'accusa di tale gravità.

Allo stato priva di ogni riscontro è rimasta l'affermazione di un rapporto tra il senatore Andreotti e i cugini Salvo, che della commissione a Cosa nostra dell'omicidio Pecorelli sarebbero stati il tramite essenziale.

Nè dell'omicidio sono stati individuati gli esecutori materiali, sussistendo indizi non decisivi che portano al gruppo di criminali comuni e terroristi di destra aggregatisi intorno alla cosiddetta «banda della Magliana»; indizi costituiti allo stato soltanto dalla circostanza, già nota nella precedente istruttoria sull'omicidio Pecorelli, che le munizioni utilizzate per uccidere il giornalista provengono da un ristretto lotto di cartucce, al quale appartenevano anche proiettili requisiti presso il Ministero della sanità e che erano nella disponibilità del gruppo anzidetto.

Inoltre, sono gli stessi magistrati inquirenti a sottolineare che ad indebolire la prospettiva dell'accusa sono i noti contrasti, esistenti all'epoca dei fatti, tra Bontate e Badalamenti da un lato, e Calò dall'altro, tali da rendere improbabile l'esecuzione da parte di quest'ultimo di un mandato tramitato dai primi. Sussistono altresì, come riconosciuto dagli stessi magistrati, elementi idonei ad individuare un autonomo interesse del Calò e del suo gruppo all'eliminazione del giornalista e, in una prospettiva più ampia, alla concreta possibilità che l'omicidio Pecorelli, pur addebitabile a Cosa nostra, sia stato deliberato da questa del tutto all'insaputa del senatore Andreotti.

Il senatore Andreotti, non appena avuta notizia dell'invio della richiesta di autorizzazione a procedere e prima ancora di conoscerne il testo, con una lettera indirizzata al Presidente della Giunta ha chiesto che la Giunta esaminasse al più presto la richiesta e ne proponesse all'Aula l'accoglimento, non essendo sua intenzione frappor-

re alcun ostacolo alla prosecuzione dell'indagine, della quale ha anzi interesse ad una sollecita conclusione ai fini dell'accertamento della sua totale estraneità al gravissimo fatto che gli viene addebitato; posizione ribadita in una ulteriore lettera del 28 giugno 1993 (sempre indirizzata al Presidente della Giunta), con la quale è stata trasmessa una memoria scritta ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

In particolare, nella memoria scritta - in cui puntigliosamente vengono respinti tutti gli addebiti ed i fatti contestati - si sottolinea la centralità che nelle indagini ulteriori assume la sussistenza di rapporti tra i Salvo e il senatore Andreotti, su tale rilievo articolandosi la preoccupazione che l'indagine debordi in diverse direzioni sia soggettive (altre persone come il Calò possibilmente implicate nell'omicidio) sia oggettive (altre vicende come ad esempio il Golpe borghese). Con il che si determinerebbe una notevole «mora» nelle loro conclusioni.

Ed invero, se i contenuti emergenti dal materiale proveniente dal sequestro Moro possono giustificare un ampliamento delle indagini in ordine al movente dell'omicidio, nonchè una valorizzazione di elementi già emersi nella precedente inchiesta sull'omicidio Pecorelli, non vi è dubbio che l'indagine sul rapporto fra il senatore Andreotti e i Salvo assume nella vicenda un carattere preminente se non addirittura prioritario. Al riguardo la Giunta non può non rivolgere l'auspicio che sollecitamente in sede giudiziaria sia chiarito questo basilare «elemento di fatto».

La Giunta ha reputato opportuno, a larga maggioranza, proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

Innanzitutto, la richiesta di autorizzazione a procedere è rispondente a principi cui la Giunta ha aderito in sue precedenti decisioni. La dichiarazione di un collaborante di giustizia, quale il Buscetta, in assenza di altri riscontri - e soprattutto se, come è nel caso, *de relato* - non può costituire fonte di prova, ma soltanto di indizio; è come tale soltanto una *notitia*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

criminis. Va da sè che la valutazione della qualificazione della *notitia criminis* deve essere tanto più attenta quanto più grave è l'ipotesi di reato per la quale si intende procedere. Nel caso di specie il reato è gravissimo e quindi, come riferisce la Procura procedente, la dichiarazione del Buscetta ha di per sè legittimato soltanto l'iscrizione del nominativo del senatore Andreotti nel registro degli indagati.

A valle della stessa iscrizione ulteriori indagini si appalesano necessarie per consentire, al termine di queste, la valutazione del valore probatorio delle dichiarazioni del collaborante. Un'eventuale immediata archiviazione per infondatezza della notizia di reato, la Procura ha infatti ritenuto di dover escludere, atteso che la dichiarazione del Buscetta, riconnettendosi ad un quadro probatorio ben più vasto, già raccolto in una precedente istruttoria avente ad oggetto l'omicidio Pecorelli, ha reso chiara la possibilità, sin dall'*incipit* dell'indagine, di ulteriori sviluppi del procedimento.

La Procura procedente riferisce che le indagini per la loro complessità non potevano compiutamente espletarsi nel termine di 30 giorni di cui all'articolo 344 del codice di procedura penale; di tale termine, conformemente all'indirizzo di questa Giunta, viene riconosciuto quindi il carattere insieme ordinatorio e fortemente sollecitatorio, nonchè il suo porsi a tutela dell'interesse del Senato e non del singolo parlamentare, così da escludere che il termine stesso rientri in una totale disponibilità del parla-

mentare inquisito. Pertanto la Procura ha ritenuto di non accogliere la richiesta, formulata dal senatore Andreotti tramite il suo difensore, di sviluppare le indagini preliminari e solo al termine di queste decidere se formulare o meno al Senato la richiesta di autorizzazione a procedere.

Il prosieguo del procedimento non può quindi non essere autorizzato sulla base delle richiamate considerazioni.

In particolare, la sua prosecuzione si rende necessaria per la complessità delle indagini, la gravità del reato contestato e la rilevanza nazionale ed internazionale della persona del senatore a vita Giulio Andreotti; elementi che non possono non sollecitare il rapido vaglio giudiziario.

Inoltre, non sono ravvisabili intenti persecutori di tipo soggettivo da parte del magistrato richiedente, che procede sulla base non di un persecutorio e preconstituito «teorema d'accusa», bensì delle dichiarazioni di un collaborante di giustizia e degli altri elementi di indagine sopra riferiti.

Infine - pur non essendo la Giunta vincolata da un invito in tal senso - lo stesso senatore Andreotti ha sollecitato (nell'ambito delle sue facoltà) la Giunta a proporre in tempi rapidi all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere.

Per tutte queste ragioni, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere.

PELLEGRINO, *relatore*

